

GIURISPRUDENZA CASA

PROGRAMMI TV E ANTENNA

«Con riguardo a un edificio in condominio e all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 554 del 1940 nonché 231 del dpr n. 156 del 1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari». Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza (inedita) n. 16865/17.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

